



TRIBUNALE DI PERUGIA

(I Sezione civile)

Il Collegio

in persona dei seguenti Giudici:

dr. Paola De Lisio	Presidente
d.ssa Ombretta Painsi	Giudice rel.
d.ssa Giuliana De Santis	Giudice onor.

sentite le parti ed esaminata l'allegata documentazione, osserva che il reclamo è inammissibile.

Il testo di cui al precedente art.148 c.c. è stato trasfuso nel nuovo art.316 bis c.c.: quest'ultima disposizione prevede espressamente - così come prevedeva il "vecchio" art.148 c.c. - che, rispetto al provvedimento del Presidente del Tribunale, "l'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione" con la sola differenza, rispetto alla procedura monitoria, che il termine per proporre opposizione non è di 40 giorni ma di 20 giorni.

Tale normativa ha dunque introdotto uno speciale rimedio avverso il provvedimento presidenziale in punto di mantenimento, speciale rimedio che esclude pertanto l'applicabilità degli artt.669 bis e ss. c.p.c..

Stante la natura meramente procedurale della presente ordinanza e tenuto conto dei rapporti di stretta parentela tra le parti le spese processuali andranno integralmente compensate.

P.q.m.

- dichiara l'inammissibilità del reclamo proposto da [redacted]
 - compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
- Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 11/7/14.

Il Giudice rel.
(d.ssa O. Painsi)

Depositata in Cancelleria

Il Presidente

(dr. P. De Lisio)

Il FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(M. BRUNSTI)

23.7.2014
CANCELLIERE